

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 9/Cf**  
**(2000/2001)**

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Andrea MANZELLA	- Presidente
Dott. Corrado DE BIASE	- Componente
Dott. Emidio FRASCIONE	- Componente
Avv. Antonio GRIFFI	- Componente
Dott. Filippo LONGO	- Componente
Dott. Alessandro PAJNO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente

nella riunione tenuta in Roma il 3 maggio 2001, ha adottato la seguente decisione:

**1) RICORSI:**

- di Josè Marcelo Salas, Dejan Stankovic, Hernan Jorge Crespo, Daniele Ola, tesserati per la S.S. Lazio S.p.A.;
  - di Valentim Do Carmo Alberto Neto tesserato per l'Udinese Calcio S.p.A.;
  - di Mohammed Gargo e Julio Brian Gutierrez Gonzales, tesserati per l'Udinese Calcio S.p.A.;
  - di Alvaro Alexander Recoba Rivero, Dario Simic, Ivan Ramiro Cordoba e del F.C. Internazionale Milano S.p.A., per la quale sono tesserati;
  - di Jedaías Capucho Neves, Mohamed Kallon, Sijpan Tomas e Goran Tomic, tesserati per il Vicenza Calcio S.p.A.;
  - dall'A.C. Milan S.p.A. e di Nelson De Jesus Silva, detto Dida, Sergio Dos Santos, detto Serginho, Zvonimir Boban, Josè Vito Roque Junior e Kakha Kaladze, per il medesimo A.C. Milan S.p.A. tesserati;
  - della U.C. Sampdoria e di Ze Francis, Mekongo Ondoa Jean Chrisostome, Job Ivock Thomas Hervè, Jovicic Zoran, Sakic Nenad, Zivkovic Bratislav, per la medesima U.C. Sampdoria tesserati.;
- La Corte Federale ha provveduto all'audizione delle parti convocate e si riserva di pubblicare il dispositivo della decisione unitamente alla motivazione.

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Correda DE BIASE - Presidente f.f.  
Dott. Emidio FRASCIONE - Componente  
Avv. Antonio GRIFFI - Componente  
Dott. Filippo LONGO - Componente  
Dott. Alessandro PAJNO - Componente  
Prof. Piero SANDULLI - Componente

ha esaminato, altresì, il sottoannotato caso:

**2) RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., EX ART. 16  
COMMA 1 C.G.S., SUL NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA L.N.D., IN  
RAPPORTO ALLE NORME STATUTARIE E DI LEGGE**

La Corte Federale, sulla richiesta come in epigrafe proposta dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., ritiene che nello schema di Regolamento, in corso di perfezionamento; non possano essere ritenute legittime le disposizioni di cui all'att. 3, ultimo comma, ed all'att. 10 in quanto prevedono, tra gli altri, come sistema di votazione quello della acclamazione.

Inoltre, la formazione della tabella di ripartizione dei Delegati per l'Assemblea Federale (art. '7) appare travalicare i limiti della ragionevolezza nella parte in cui determina il numero dei Delegati esclusivamente con riferimento al numero delle Società rappresentate, senza prendere in considerazione altri elementi quali, ad esempio, l'importanza organizzativa dei Comitati.

IL PRESIDENTE  
(Prof. Andrea Manzella)

Pubblicato in Roma il 3 maggio 2001

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Petrucci